

Con sentenza n. 10940 del 21 febbraio 2023 (dep. 14 marzo 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che la tipicità dell'art. 572 c.p., per un verso, implica un'abitudine di condotte; per altro verso, presuppone, quale requisito implicito ma essenziale, una vessazione fisica o soltanto mentale che può essere, è vero, realizzata sulle persone offese in forma omissiva, ma, conformemente ai principi generali del diritto penale, a condizione che il soggetto agente rivesta, nei loro confronti, una posizione di garanzia, circostanza che può ritenersi configurata qualora il reo, per quanto figura di riferimento all'interno di una struttura di assistenza a persone anziane, rivesta il ruolo di mera dipendente; come tale, quanto meno sulla base delle attuali risultanze, priva dei poteri il cui esercizio soltanto avrebbe potuto porre rimedio ai deficit organizzativi denunciati dai giudici.

Diversamente argomentando, da un lato, la responsabilità penale finirebbe con il trascendere in mera responsabilità morale o per il tipo di autore; dall'altro lato, i confini della fattispecie di maltrattamenti in famiglia si sovrapporrebbero a quelli del delitto di abbandono di persone minori o incapaci di cui all'art. 591 c.p. - delitto a connotazione strutturalmente omissiva.

Riferimenti Normativi:

- art. 572 c.p.
- art. 591 c.p.